COMUNE DI CHIETI **(ALLEGATO B)**

BANDO PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO A CARATTERE STRAOROINARIO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Art.1 Finalità

- Il Comune di Chieti con Delibera di Giunta Comunale n. 172 del 28 settembre 2021 eroga un contributo a fondo perduto, a carattere straordinario e per il solo esercizio finanziario 2021, a favore delle attività economiche comunque costituite nelle forme previste dalla vigente legislazione con lemodalità ed i criteri di seguito indicati.

- Il contributo di cui al comma che precede è teso a salvaguardare le attività nell'attuale critico stato di congiuntura economica, tutelando in tal senso l'offerta di beni e servizi nonchè il livello occupazionale delle imprese che operano sul territorio.

Art. 2
Requisiti dei soggetti beneficiari

- Possono beneficiare dell'intervento comunale le attività economiche che:
  - siano "in attività" i n qualsiasi settore di cui all'art. 5 comma 1 del presente bando e regolarmente iscritte al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
  - abbiano sede operativa nel Comune di Chieti;
  - si trovino nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
  - che abbiano avuto redditi non superiori a 10 milioni di euro nel periodo di imposta 2019 e che hanno subito una riduzione del fatturato medio mensile e dei corrispettivi del periodo dal 01/04/2020 al 31/03/2021 di almeno il 27% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 01/04/2019 al 31/03/2020.
  - I requisiti di accesso di cui al presente articolo dovranno essere autocertificati ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

- Sono escluse dall'accesso ai contributi le attività economiche:
  - che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 67 del D. Lgs 159/2011 (Codice delle leggi antimafia);
  - che si trovano in una delle condizioni di "difficoltà" previste dalla Comunicazione della Commissione Europea 2004/C 244/02 in materia di Ordinamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
  - che abbiano posizioni debitorie aperte, di carattere tributario o ad altro titolo, nei confronti del Comune di Chieti;
  - che non siano in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL, Cassa Edile e/o altri enti previdenziali e/o

assicurativi, secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- che siano controparte del Comune in giudizi pendenti avanti al Giudice ordinario o ad altro Giudice competente.

- Le imprese che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione dell'istanza di cui al successivo art. 6, comma 1, risultino in possesso dei requisiti indicati al comma 1 e non risultino nelle condizioni di cui al comma 2 del presente articolo, potranno beneficiare dei contributi comunali specificati al successivo articolo 4.

- I contributi previsti dal presente bando non sono cumulabili con altri concessi dallo Stato e da altri Enti Pubblici se tale cumulo da luogo ad un'intensità di aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria in una decisione della Commissione Europea, come meglio specificato nel successivo art. 3 del presente bando.

Art. 3
Definizioni normative e regime "de minimis"

- I contributi di cui al presente bando sono concessi in regime "*de minimis"* ai sensi del regolamento CE n. 1407/2013.

- All'atto della presentazione dell'istanza il richiedente dovrà compilare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 DPR n. 445/2000 e s.m.i. in ordine al rispetto della soglia *de minimis,* come da modello "Allegato A-2" al presente bando.

- Per tutti i settori, ad esclusione di quello agricolo, i contributi in argomento rientrano nell'ambito della misura comunitaria "*de minimis"* disciplinata dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione relativa all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore de minimis: l'importo massimo concedibile ad un'impresa non deve superare i 200.000,00 euro nell'ultimo triennio (nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi precedenti). Per il *settore* agricolo, invece, come previsto dal Regolamento (UE) n. 1408 della Commissione del 18 dicembre 2013, l'importo totale massimo degli aiuti, concedibile ad un'impresa unica, non può superare i 15.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Sì sottolinea che nel caso l'importo del contributo di cui al presente bando porti al superamento di tale massimale, Io stesso contributo non potrà essere concesso nemmeno per la parte non eccedente tale tetto.

Art. 4
Ammontare dei contributi

- La somma messa a disposizione dal Comune di Chieti con il presente bando è pari al 40% del contributo statale. L'eventuale importo non utilizzato, sarà comunque complessivamente utilizzato per le finalità agevolative sulla base delle domande presentate

- Ai fini della quantificazione del contributo suddetto si prende a riferimento, per ogni attività economica, il valore rappresentato delle utenze iscritte al ruolo TARI riferita all'anno 2021.

- Il contributo non è erogabile in compensazione e non da diritto a rimborso o ad eventuali crediti.

Art. 5

Attività economiche ammissibili a contributo

1. Le attività economiche che possono beneficiare della concessione dei contributi del presente bando sono quelle riportate nella Deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Piano economico-finanziario e delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021, esclusivamente in riferimento alle seguenti tipologie di utenze:

N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
N02. Cinematografi, teatri
N03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
N04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
N05. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus
N06. Autosaloni, esposizioni
N07. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione
N08. Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione, Pensioni
N09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
N10. Ospedali
N11. Agenzie, studi professionali, uffici, laboratori analisi
N12. Banche e istituti di credito
N13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
N14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
N15. Negozi antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti, commercio ingrosso
N16. Banchi di mercato beni durevoli
N17. Barbiere, estetista, parrucchiere
N18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
N19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
N20. Attività industriali con capannoni di produzione
N21. Attività artigianali di produzione beni specifici
N22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismi solo ristorazione
N23. Birrerie, hamburgerie, mense
N24. Bar, caffè, pasticceria
N25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
N26. Plurilicenze alimentari e miste, frantoi, molini, palmenti, commissionari, allevamenti
N27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
N28. Ipermercati di generi misti
N29. Banchi di mercato generi alimentari
N30. Discoteche, night club, sale scommesse
N31. Bed & Breakfast

Art. 6

Modalità di presentazione delle domande

- Le istanze per la richiesta di contributo come da modello "Allegato B- 1" incluso al presente bando, dovranno pervenire secondo le modalità previste in Delibera, corredate dai documenti indicati al successivo comma 2, **entro l'11 ottobre 2021 alle ore 12**.

- Ai fini dell'ammissibilità dell'istanza, i richiedenti il contributo dovranno far pervenire, a pena di esclusione, entro il termine di cui al comma 1, compilandoli in tutte le loro parti e sottoscrivendoli, i seguenti documenti:
  - l'istanza di concessione del contributo, come da "Allegato B-1"aI presente bando;
  - la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 DPR n.445/2000 e s.m.i. inordine al rispetto della soglia *de minimis,* come da "Allegato B-2" al presente Bando;
  - documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità.

- Le domande dovranno essere sottoscritte dal titolare dell'attività economica candidata, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 38, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000. Nel caso di società la domanda di contributo dovrà essere firmata dal legale rappresentante.

- Ciascuna impresa può inviare una sola domanda di contributo. In caso l'impresa invii più domande, entro la scadenza del termine del bando, sarà esaminata solo quella presentata per prima, salvo che l'impresa richieda contestualmente alla presentazione di una nuova domanda l'annullamento della richiesta precedente.

- Le istanze dovranno pervenire secondo una delle seguenti modalità:

- direttamente presso Ufficio Protocollo di Teateservizi, sito in Piazza Carafa, 66100 Chieti;
- a mezzo mail al seguente indirizzo: agevolazionetari2021@teateservizi.it;
- a mezzo app "*smart.pa*" scaricabile da Playstore per Android e da App store per I-phone
- tramite i seguenti CAF:
  1. *CAF UCI – Via Papa Giovanni XXIII, Tel. 0871.403177*
  2. *INCA-CGIL – Via Valera,4 e Via De Virgiliis, 4/a Tel. 0871.33901/565390*
  3. *MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI – PIAZZA PIO X 49, 183 Tel. 349/7204833*

Art.7
Ammissibilità ed esito

- La società Teateservizi, responsabile della gestione della TARI effettuerà l'istruttoria delle domande per valutarne l'ammissibilità. Per i soggetti aventi di requisiti che danno diritto all'agevolazione e che presentino regolare richiesta, la società Teateservizi provvederà alle attività di emissione degli avvisi di pagamento del saldo della Tari, ricalcolato tenendo conto della misura dell'agevolazione spettante.

- L'esito delle domande sarà reso noto agli interessati a mezzo di pubblicazione sul sito web delComune di Chieti e della società Teateservizi.

Art. 8
Controlli

- La società Teateservizi, anche dopo l'approvazione dell'elenco delle domande ammesse a contributo, ha facoltà di effettuare controlli tesi a verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate e la sussistenza di tutti i requisiti necessari per l'ottenimento dei contributi.

- La società Teateservizi procederà, sulla base dei controlli effettuati, alla revoca delle agevolazioni qualora accerti che non sussistano le condizioni previste dal presente bando.

- AI provvedimento di revoca consegue il recupero delle agevolazioni concesse, fatte salve le conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci.

Art. 9
Trattamento dei dati personali

- Ai sensi del Dlgs 196/2003 i richiedenti il contributo prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del bando in oggetto.

- Ai sensi del D.Lgs 196/03 i dati personali dei candidati saranno raccolti dalla Società Teateservizi e trattati in modo cartaceo e automatizzato per le finalità di cui al presente bando.

- L'interessato gode dei diritti dal D.Lgs 196/03 in materia di trattamento di dati personali.

Art. 10
Responsabile del Procedimento

1. Ai sensi dell'art. S della L.241/1990 e s.m.i. si informa che il responsabile del procedimento è Dott. Massimo Marchetti.

Il presente avviso è pubblicato: all'albo pretorio del Comune di Chieti e sul sito lnternet del Comune di Chieti e sul sito internet della società Teateservizi.

Allegati:

"Allegato B-1": Istanza di partecipazione
"Allegato B-2": Dichiarazione "de minimis"